

STATUTO

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 1. Istituzione. Denominazione. Sede

1. È istituita l'Associazione denominata "**CENTRO DI RICERCA E ARCHIVIAZIONE DELLA FOTOGRAFIA**" ente del Terzo Settore (ETS), in seguito denominata CRAF. Il CRAF è polo di riferimento regionale per le attività di ricerca, studio, raccolta, censimento, archiviazione, conservazione, digitalizzazione e valorizzazione della fotografia, ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali).

2. IL CRAF ha sede legale a Spilimbergo.

3. IL CRAF ha una sede operativa a Villa Ciani di Lestans, in Comune di Sequals, e può istituire altre sedi operative.

Art. 2. Natura giuridica

1. IL CRAF è disciplinato dagli articoli 14 e seguenti del codice civile in materia di associazioni.

Art. 3. Attività, Finalità e Oggetto sociale

1. Il CRAF ha la finalità di interesse generale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettere f) ed i), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore), di favorire e sviluppare la ricerca, lo studio, l'archiviazione, la conservazione, il restauro, la valorizzazione e la diffusione della fotografia nel Friuli Venezia Giulia, anche mediante la costituzione di un proprio archivio fotografico e di un proprio centro di documentazione.

2. Il CRAF non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominati, neppure in via indiretta, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali.

3. Per il perseguimento delle sue finalità, il CRAF:

a) programma iniziative didattiche, espositive, editoriali, formative ed operative, collegamenti in rete con le fototeche pubbliche e private esistenti in Italia ed all'estero;

b) provvede direttamente alla gestione dei beni ad esso affidati;

c) può aderire a società ed enti aventi scopi analoghi od affini al proprio;

d) promuove e realizza ogni altra iniziativa ed attività anche commerciale accessoria volta a realizzare i propri fini;

e) collabora con altri enti pubblici o privati aventi scopi analoghi o affini al proprio, per il raggiungimento delle finalità statutarie.

Art. 4. Durata

1. Il CRAF ha durata fino al 31 dicembre 2050, prorogabile per volontà della maggioranza dei soci, che dovranno darne comunicazione agli associati almeno un anno prima della scadenza.

Art. 5. Soci

1. I soci si distinguono in:

- soci fondatori: Comune di Spilimbergo e Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
- socio di diritto: Comune di Sequals;
- soci ordinari.

2. I soci sono tenuti al versamento della quota associativa annuale, anche differenziata da socio a socio, proposta dal Consiglio direttivo e deliberata dall'Assemblea dei soci.

3. Possono chiedere di entrare a far parte del CRAF come soci ordinari, soggetti pubblici e soggetti privati, associazioni e fondazioni, con particolare valenza scientifica e culturale, interessati all'attività dell'Associazione. La richiesta è presentata al Consiglio Direttivo, la cui deliberazione di accoglimento o di rigetto è comunicata all'Assemblea nel corso della prima seduta utile ed al richiedente. La deliberazione di rigetto deve essere motivata. Il richiedente ha venti giorni di tempo per presentare le proprie controdeduzioni. L'Assemblea dei soci valuta le controdeduzioni e conferma o meno il provvedimento di rigetto della richiesta, deliberato dal Consiglio direttivo.

4. I nuovi soci dispongono del diritto di voto in Assemblea a decorrere dal giorno successivo alla iscrizione nel Libro degli associati. I nuovi soci accettano il presente Statuto ed assumono i diritti e le obbligazioni conseguenti.

5. La qualità di socio si perde per:

a) dimissioni, da presentarsi, per iscritto e con l'indicazione dei motivi:

- b) morosità, a causa di ritardo superiore a un anno del pagamento della quota associativa;
- c) per decisione motivata del Consiglio Direttivo, ai sensi del comma 6.

6. Il Consiglio direttivo delibera l'esclusione dei soci che non ottemperino alle disposizioni dello statuto o svolgano attività contrarie agli interessi del CRAF. L'Associato interessato dal provvedimento ha venti giorni di tempo per presentare le proprie controdeduzioni. L'Assemblea dei soci valuta le controdeduzioni e conferma o meno il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio direttivo.

Art. 6. Patrimonio

Il patrimonio del CRAF è costituito da tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione, da eventuali elargizioni, lasciti, donazioni e contributi, e da qualsiasi altro provento che derivi al CRAF per l'attività svolta. Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 7. Risorse economiche

1. Il CRAF trae le risorse per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote associative annuali, determinate dall'Assemblea entro il 30 settembre dell'anno precedente e comunicata agli associati entro 30 giorni dalla decisione;
- b) contributi da parte di enti pubblici e privati;
- c) donazioni da soggetti ed enti privati;
- d) entrate di natura commerciale compatibili con le finalità dell'Associazione.

2. Le quote associative sono versate entro il 31 marzo di ogni anno.

Art. 8. Libri sociali obbligatori

1. Il CRAF deve tenere i libri sociali obbligatori di cui all'articolo 15 del D.Lgs 117/2017.

2. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali obbligatori inoltrando richiesta al Direttore.

CAPO II - ORGANI DEL CRAF

Art. 9. Organi del CRAF

1. Sono organi del CRAF:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Revisore dei conti;
- e) il Comitato scientifico;
- f) il Direttore.

Art. 10. Assemblea dei soci

1. Fanno parte dell'Assemblea i rappresentanti legali, o loro delegati, di tutti i soci fondatori, di diritto ed ordinari. L'Assemblea viene convocata in seduta ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio.

2. L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente, ovvero su richiesta del Consiglio direttivo o di almeno un quarto dei suoi componenti. L'Assemblea dei soci è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei rappresentanti degli associati.

3. L'Assemblea dei soci delibera a maggioranza semplice, tranne nei casi di modifica dello Statuto, in cui è richiesta la maggioranza qualificata di due terzi degli associati, o di scioglimento, in cui è richiesta la maggioranza qualificata di tre quarti degli associati. Ove la modifica statutaria proposta riguardi lo spostamento della sede del CRAF, occorre il parere unanime dei soci.

4. Sono di competenza dell'Assemblea ordinaria:

- a) la determinazione delle direttive generali di sviluppo e di orientamento dell'attività del CRAF con la relativa previsione finanziaria, su proposta del Consiglio Direttivo;
- b) la determinazione del numero dei consiglieri del Consiglio Direttivo e la nomina dei componenti del Consiglio Direttivo a essa spettanti;

- c) la nomina del Revisore dei conti e la determinazione del compenso;
- d) l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;
- e) l'approvazione del programma annuale di attività.

5. Sono riservati alla competenza dell'Assemblea straordinaria:

- a) l'approvazione di eventuali modifiche statutarie;
- b) l'eventuale decisione di scioglimento anticipato dell'Associazione.

6. Le deliberazioni dell'Assemblea sono vincolanti per gli associati, ancorché assenti o dissenzienti, e nei confronti dei terzi.

7. L'Assemblea viene convocata dal Presidente con modalità telematiche, mediante comunicazione dell'ordine del giorno, inviata almeno cinque giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza detto termine è ridotto a tre giorni.

Art. 11. Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è l'organo di amministrazione del CRAF ed è composto da cinque ovvero sette consiglieri, fra cui:

- a) il Presidente nominato dal Comune di Spilimbergo;
- b) il Vicepresidente nominato dal Comune di Sequals;
- c) un componente nominato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
- d) i restanti componenti nominati dall'Assemblea dei soci.

2. Il Consiglio direttivo dura in carica tre anni. La carica di consigliere è rinnovabile. In caso di dimissioni o di altra causa di cessazione dalla carica di consigliere, al consigliere cessato subentra altro consigliere nominato ai sensi del comma 1. In tali casi, ovvero in caso di integrazione del numero di consiglieri ai sensi dell'articolo 10, comma 4, lettera b), i consiglieri rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio.

3. Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente, o su richiesta di almeno due suoi membri, con modalità telematiche, mediante avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora della riunione. Il consiglio si riunisce validamente con la

presenza della maggioranza dei membri in carica. Esso delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

4. Il verbale delle riunioni e delle decisioni assunte è sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante.

5. La carica di consigliere è gratuita, fatto salvo il rimborso delle spese per la partecipazione alle sedute del Consiglio.

6. Alle sedute del Consiglio direttivo partecipa il Direttore, senza diritto di voto, qualora richiesto dal Consiglio stesso.

Art. 12. Attribuzioni del Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo:

a) approva le proposte di bilancio preventivo e consuntivo, da sottoporre all'Assemblea dei soci;

b) approva la proposta di programma annuale d'attività da sottoporre all'Assemblea dei soci;

c) approva la proposta di direttive generali di sviluppo e di orientamento, da sottoporre all'Assemblea dei soci

d) approva gli accordi di collaborazione con enti pubblici o privati per il raggiungimento delle finalità statutarie;

e) nomina, su proposta del Presidente, il Direttore e ne determina il compenso e la durata dell'incarico, ai sensi dell'articolo 15, comma 4;

f) provvede all'organizzazione del personale e degli uffici;

g) adotta i regolamenti necessari per l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione, su proposta del Presidente;

i) delibera l'accettazione delle donazioni e dei lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni immobili;

l) propone all'Assemblea dei soci le modifiche statutarie;

m) adotta gli altri atti non riservati alla competenza degli altri organi del CRAF;

n) nomina i componenti del Comitato scientifico.

Art. 13. Presidente

1. Il Presidente, nominato dal Comune di Spilimbergo come previsto dall'articolo 11, comma 1, lettera a), ha un mandato triennale, rinnovabile, coincidente con quello del Consiglio direttivo, ed è il legale rappresentante del CRAF.

2. Al Presidente spettano i seguenti compiti:

a) rappresentanza legale del CRAF;

b) convocazione e presidenza dei lavori dell'Assemblea dei soci;

c) convocazione e presidenza dei lavori del Consiglio direttivo;

d) vigilanza sui servizi amministrativi e contabili e, in genere, sul buon andamento del CRAF;

e) cura dell'osservanza delle norme contenute nello statuto del CRAF;

f) stipulazione di ogni accordo e convenzione con enti pubblici e privati che si rendano necessari per la gestione del CRAF;

g) esercizio delle altre attribuzioni che sono conferite da norme di legge e dai Regolamenti del CRAF.

3. Il Presidente può delegare i compiti previsti dalle lettere d), e), f) e g) del comma 2, al Direttore.

4. Il Presidente, in caso di sua assenza o impedimento, viene sostituito dal Vicepresidente.

Art. 14. Revisore dei conti

1. La revisione dei bilanci e della gestione economico finanziaria è affidata ad un Revisore dei conti, nominato dall'Assemblea dei soci, scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili. Il mandato del Revisore dei conti coincide con il mandato del Consiglio direttivo. Il Revisore può essere riconfermato per una sola volta e può essere revocato solo per giustificato motivo.

2. Il Revisore dei conti:

a) accerta la regolare tenuta delle scritture contabili ed è incaricato anche del "controllo di legalità/contabile", oltreché del controllo di conformità degli atti amministrativi alla normativa civile/amministrativa e allo statuto;

b) esprime il proprio parere sui bilanci preventivi e consuntivi mediante apposite relazioni che sono presentate all'Assemblea dei soci per il tramite del Consiglio direttivo;

3. Il Revisore dei conti può partecipare alle riunioni degli organi collegiali del CRAF, qualora richiesto dagli organi stessi, senza diritto di voto.

4. Al Revisore dei conti spetta l'indennità annuale determinata dall'Assemblea dei soci.

Art. 15. Direttore

1. Il Consiglio direttivo conferisce, su proposta del Presidente, l'incarico di Direttore del CRAF, previa selezione effettuata mediante procedura comparativa ispirata a principi di evidenza pubblica.

2. Il Direttore costituisce il vertice della struttura gestionale tecnica e amministrativa del CRAF e cura l'attuazione degli atti degli organi del CRAF.

3. I poteri direttivi del Direttore nei confronti del personale del CRAF sono dettagliati in apposito Regolamento.

4. Il mandato del Direttore coincide al massimo fino alla scadenza del Consiglio Direttivo.

Art. 16. Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. Il Consiglio direttivo adotta il programma di attività e il bilancio preventivo e li propone all'Assemblea dei soci, che li approva entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

3. Il Consiglio direttivo predispone il bilancio consuntivo e lo propone all'Assemblea dei soci, che lo approva entro il 30 aprile di ogni anno.

4. Il Bilancio consuntivo è composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico o contabilità economica e da una relazione illustrativa.

Art. 17. Comitato scientifico

1. Il Comitato scientifico è costituito da un minimo di tre ad un massimo di cinque esperti nelle discipline che formano oggetto l'attività del CRAF. I componenti del Comitato vengono scelti e nominati dal Consiglio Direttivo ed hanno il compito di elaborare proposte ed esprimere pareri di carattere consultivo in relazione agli interventi culturali del CRAF.
2. Il coordinatore del Comitato scientifico viene nominato in seno al Comitato stesso. Il Comitato scade al rinnovo del Consiglio Direttivo. I suoi componenti possono essere riconfermati.
3. Ai componenti del Comitato scientifico non è dovuto alcun compenso fatto salvo il rimborso delle spese per la partecipazione alle riunioni del Comitato ed agli incontri con il Consiglio e con il Presidente.
4. Alle sedute del Comitato scientifico partecipa di norma il Direttore.

CAPO III - NORME FINALI

Art. 18. Scioglimento del CRAF

1. Allo scioglimento del CRAF i beni che restano dopo la liquidazione di tutti gli impegni assunti, sono devoluti secondo deliberazione dell'Assemblea dei soci, adottata con la maggioranza dei tre quarti degli Associati e previo parere favorevole dell'Ufficio statale del Registro unico nazionale del Terzo settore, a favore di altre istituzioni del Terzo settore, aventi sede nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia, o a favore di enti pubblici della regione Friuli Venezia Giulia, che diano garanzia di poter perseguire efficacemente i medesimi scopi del CRAF e di poter rendere pubblica la fruizione dei beni stessi, nominando il liquidatore che potrà essere un Amministratore uscente.

Art. 19. Controllo e vigilanza

1. Il CRAF riconosce agli associati la facoltà di adottare forme di valutazione atte a verificare la rispondenza dell'attività dell'Associazione agli obiettivi individuati dal presente statuto.

Art. 20. Forme di collaborazione

1. Il CRAF può avvalersi, previo accordo, della collaborazione in campo amministrativo, tecnico e finanziario del Comune di Spilimbergo e della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
2. Il CRAF può avvalersi, oltre che di personale proprio, anche di personale distaccato o comandato del socio fondatore Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Art. 21. Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento al Codice civile e alle leggi vigenti in materia.

Testo vigente, coordinato con le modifiche apportate dall'Assemblea del CRAF in data 18 novembre 2020.